

**LINEE OPERATIVE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 9, COMMA 2 BIS – D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE N. 122/2010.**

2-bis. "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

PREMESSE

- 1) l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 espressamente parla di "riduzione del personale in servizio" e dunque il taglio non deve essere fatto a fronte delle cessazioni, ma per il calo del numero dei dipendenti, e quindi in caso di saldo negativo tra cessazioni e nuove assunzioni;
- 2) le cessazioni ed assunzioni sono da considerarsi in senso sostanziale e non formale, per cui le fuoriuscite per mobilità determinano una diminuzione e le assunzioni effettuate allo stesso titolo determinano un aumento;
- 3) rilevano inoltre esclusivamente i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, in quanto quelli assunti con contratti flessibili non incidono in alcun modo sul fondo.

Ai fini dell'applicazione del suddetto articolo si delinea il seguente metodo operativo, fermo restando che lo stesso, con le relative conseguenze applicative ai fini della costituzione del fondo 2011, è ovviamente suscettibile di modifiche o integrazioni alla luce di futuri indirizzi interpretativi da parte dei competenti livelli istituzionali.

METODO OPERATIVO

- 1) determinazione dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2010, data che peraltro è assunta dal conto annuale del personale come punto di riferimento;
- 2) quantificazione delle cessazioni che si sono verificate in corso d'anno;
- 3) quantificazione delle assunzioni che si sono verificate in corso d'anno;
- 4) solo se la differenza tra il personale in servizio al 31 dicembre 2010 e quello in servizio alla stessa data del 2011 è negativa si deve procedere alla riduzione del fondo;
- 5) per l'anno 2011, primo anno di applicazione della norma, il taglio deve essere rapportato al periodo in cui i dipendenti sono stati presenti in servizio;
- 6) per la misura del taglio, nelle disposizioni di legge non vi è alcun riferimento al trattamento economico effettivamente in godimento né alla categoria di inquadramento, ma si parla solo di taglio proporzionale al numero dei dipendenti in servizio; per cui la decurtazione del fondo deve essere effettuata in modo direttamente proporzionale al numero ridotto di dipendenti in servizio;
- 7) inoltre sempre la norma non contiene alcuna distinzione tra la parte stabile e la parte variabile ma si limita a parlare delle risorse complessive; di conseguenza la riduzione deve essere effettuata complessivamente e non può essere limitata alla sola parte stabile.

A seguito dell'applicazione del suddetto metodo, accertata la presenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis ultimo periodo, il fondo 2011 verrà conseguentemente ridotto dell'importo corrispondente.